



**Data di pubblicazione:** 30/10/2018

**Nome allegato:** *RDO Indicazioni partecipazione gara .pdf*

**CIG:** 7645220B1E;

**Nome procedura:** *D.P.INPS di Catanzaro-Lavori di ordinaria manutenzione da eseguire sulle tapparelle/fangisole e sugli infissi finestra stabile di Via Crispi, 77-e fornitura e posa in opera di contro-infissi in alluminio su prospetto sinistro- stabile di Via Milano. RDO 2108074*

INPS  
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA  
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

**LAVORI: Direzione Provinciale INPS di Catanzaro:  
"Manutenzione infissi e tapparelle/frangisole "- stabile in via F. Crispi, 77  
"Realizzazione di contro-infissi in alluminio " – stabile in via Milano**

CIG 7645220B1E  
CUP F65H18000450005

#### **INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

- Possono partecipare alla gara gli operatori economici con categoria dei lavori OS 6.

Gli operatori economici con categoria OG1 possono partecipare alla gara previa abilitazione al bando per la categoria OS6 rilasciata dal MEPA

- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad € 146.390,00

- Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza da interferenza per i lavori, non soggetti a ribasso ammontano ad € 1.290,00.

- L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenza, soggetto a ribasso ammonta ad € 145.100,00

- Il termine di esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

- E' obbligatorio il sopralluogo da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla gara, al termine del quale sarà rilasciato l'attestato.

Il sopralluogo deve essere richiesto tramite il portale della RDO sul MEPA al link "comunicazioni alla stazione appaltante" con indicazione obbligatorio di un contatto telefonico.

#### **Il termine per la richiesta del sopralluogo è il 26/11/2018**

- I concorrenti devono allegare all'offerta il DGUE - Documento di gara unico europeo – art. 85 del D.lgs. n. 50/2016.

- Deve essere compilato l'Allegato 1-bis "Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori".

**L'importo da indicare nell'offerta economica generata dal MEPA deve essere quello indicato con "Importo complessivo A" nell'Allegato 1-Bis, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di discordanza farà fede l'importo indicato nell'Allegato 1-Bis.**

- I concorrenti devono indicare nell'Allegato 1-BIS i propri costi della manodopera e l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- Deve essere resa la dichiarazione di cui all'Allegato 2.

- Deve essere resa la dichiarazione di cui all'Allegato 3.

Essendo l'importo dei lavori relativi alla categoria prevalente OS6 inferiore a 150.000,00 € non è obbligatoria alcuna categoria di qualificazione. Pertanto, gli operatori economici per

partecipare alla presente procedura devono essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo come previsti dall’art. 90, comma 1D.P.R. n. 207/2010.

Tuttavia, il possesso di attestazione SOA OS6 è comunque valido come attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.

#### **Offerte irregolari e soccorso istruttorio.**

1. Nella presente fase della procedura concorsuale attuata su MePa l’operatore economico risulta già abilitato e per la sua abilitazione è già valso quanto indicato come soccorso istruttorio nel paragrafo 3 parte B ultimo capoverso del Capitolato d’oneri Consip.

2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell’Allegato A /DGUE, relativi all’ammissione, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art.83, comma 9 del Codice.

3. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

4. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento (ove necessari), può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

7. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

8. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

9. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale” (nel prosieguo, più brevemente indicato come «CAD»).

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Luigi Amilcare